



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 544

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 10 marzo 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	20
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	23
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	28
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 231)</i>	»	36
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)</i>	»	37
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	38
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153)</i>	»	41
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	42
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i>	»	55

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i>	<i>Pag.</i>	56
---	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato infiltrazioni mafiose</i>	<i>Pag.</i>	57
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	59
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	60
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	61
<i>Plenaria</i>	»	61

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 marzo 2016

Plenaria

376^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore LEPRI (*PD*) presenta l'emendamento 10.200 (testo 2 corretto), pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su tutti gli ulteriori emendamenti trasmessi. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 13 di lunedì 14 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 9.0.100 del Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene di non poter aderire alla proposta, in quanto l'emendamento ha una rilevante portata innovativa, che richiede un

esame approfondito. Occorre, infatti, valutare tutte le implicazioni connesse all'istituzione della Fondazione Italia Sociale.

Tuttavia, in un'ottica di collaborazione, si dichiara disponibile ad una anticipazione di poche ore.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che possa essere accolta la proposta del senatore Crimi.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si associa.

La PRESIDENTE propone quindi di anticipare alle ore 10 di martedì 15 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 9.0.100.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, nonché sui subemendamenti 4.500/1, 4.500/2, 4.500/3. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e sul subemendamento 4.501/1. Esprime parere favorevole sul subemendamento 4.501/2 e contrario sul subemendamento 4.501/3.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42, nonché sui subemendamenti 4.502/1, 4.502/2 e 4.502/3. Il parere è favorevole sul subemendamento 4.502/4. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50 e 4.51.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.52, mentre formula un avviso contrario sugli emendamenti 4.53, 4.54, 4.55 e 4.56, nonché sui subemendamenti 4.503 (testo 2)/1, 4.503 (testo 2)/2, 4.503 (testo 2)/3, 4.503 (testo 2)/4, 4.503 (testo 2)/5, 4.503 (testo 2)/6 e 4.503 (testo 2)/7. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71 e 4.72, nonché sui subemendamenti 4.504/1, 4.504/2, 4.504/3, 4.504/4, 4.504/5, 4.504/6, 4.504/7, 4.504/8 e 4.504/9.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86 e 4.87, nonché sul subemendamento 4.505/1. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104 e 4.105, nonché sul subemendamento 4.506/1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117 e 4.118, nonché sui subemendamenti 4.507/1 e 4.507/2.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131 e 4.132, nonché sul subemendamento 4.508/1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151 e 4.152.

Il sottosegretario BOBBA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.500, 4.501, 4.502, 4.503 (testo 2), 4.504, 4.505, 4.506, 4.507 e 4.508. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.2 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 4.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 4.500/1, 4.500/2 e 4.500/3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.500.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 4.501/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 4.501/2.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritira il subemendamento 4.501/3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.501, così come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.501/2.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.15, mentre il senatore PAGLIARI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.16 e 4.17.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.15, 4.16 e 4.17.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.18 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.19 e 4.20 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.21 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.22 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.23, 4.24 e 4.25.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.26 e 4.27 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.28, 4.29 e 4.30.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.31 e 4.32.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.31 e 4.32 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.33.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.33 e 4.34.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.35 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.36 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.37 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.38 e 4.39.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.41

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.40 e 4.41.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.42, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 4.502/1, 4.502/2 e 4.502/3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 4.502/4.

Successivamente, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.502, così come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.502/4.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49 e 4.50.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.51 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.52.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.52.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.53 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.54 e 4.55.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.56 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 4.503 (testo 2)/1, 4.503 (testo 2)/2, 4.503 (testo 2)/3, 4.503 (testo 2)/4 e 4.503 (testo 2)/5.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 4.503 (testo 2)/6 e 4.503 (testo 2)/7 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.503 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.57 e 4.58.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.59 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.60, 4.61 e 4.62.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.63, 4.64, 4.65, 4.66 e 4.67.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.63, 4.64 e 4.65.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.66 e 4.67.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.68 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.69 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.70 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.71 e 4.72, nonché i subemendamenti 4.504/1, 4.504/2, 4.504/3, 4.504/4, 4.504/5 e 4.504/6.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dei subemendamenti 4.504/7 e 4.504/8, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 4.504/7 e 4.504/8.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritira il subemendamento 4.504/9, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.504.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78 e 4.79.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 4.80 e 4.81.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, auspica che il relatore e il rappresentante del Governo riconsiderino il loro orientamento contrario sugli identici emendamenti 4.80 e 4.81, quanto meno per l'esame in Assemblea.

Infatti, ritiene indispensabile introdurre un accurato sistema di controlli sulle associazioni senza scopo di lucro, per evitare che enti solo apparentemente dediti a iniziative di carattere sociale traggano vantaggio dalle agevolazioni fiscali e contributive previste per il Terzo settore.

Ritiene, inoltre, che il Parlamento debba essere informato sull'esito dei controlli effettuati.

Il senatore CRIMI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.80, sottolineando l'importanza dei controlli sugli enti del Terzo settore. Spesso, infatti, si registrano abusi da parte di associazioni che solo in apparenza non hanno scopo di lucro e che però traggono vantaggio dalla flessibilità consentita agli enti *no profit* in materia di appalti e rapporti di lavoro.

Il sottosegretario BOBBA sottolinea che la nuova disciplina consentirà di svolgere controlli particolarmente accurati, attraverso l'iscrizione degli enti del Terzo settore nel nuovo registro unico. Solo agli enti registrati, e che quindi soddisfino i requisiti previsti per l'iscrizione, sarà possibile godere della normativa di maggior favore prevista per gli enti *no profit*.

Rileva, inoltre, che agli enti del Terzo settore che partecipino alle gare d'appalto si applicano le stesse regole previste in tema di appalti e rapporti di lavoro vigenti per tutte le attività imprenditoriali.

Infine, osserva che, per sollecitare un'adeguata informazione del Parlamento sull'eventuale esistenza di fenomeni degenerativi, potrebbe essere valutato un atto di indirizzo al Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*) annuncia un voto contrario sugli identici emendamenti 4.80 e 4.81, ritenendo inopportuna la previsione di controlli specifici per gli enti del Terzo settore in materia di appalti e rapporti di lavoro.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.81.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.80 e 4.81.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.82 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.82 e 4.83.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.84 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 4.85.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.87.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.86 e 4.87.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 4.505/1, mentre l'emendamento 4.505, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.89 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.90 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96 e 4.97.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti l'emendamento 4.91, gli identici 4.92 e 4.93, l'emendamento 4.94, gli identici 4.95 e 4.96, nonché l'emendamento 4.97.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 4.99, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.99, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riformula l'emendamento 4.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.100 (testo 2) è respinto.

Il senatore CALDEROLI ritira l'emendamento 4.501, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.102 e insiste per la sua votazione, nonostante la Commis-

sione bilancio abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.102 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.103 e 4.104.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti l'emendamento 4.105, nonché il subemendamento 4.506/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.506 è accolto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 4.106, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.106 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 4.107.

Il senatore CRIMI (*M5S*) aggiunge la propria firma e insiste perché sia posto in votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, annunciando il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario BOBBA ribadisce la propria contrarietà sulla proposta di modifica in esame. Infatti, ritiene irragionevole richiedere la certificazione antimafia, addirittura all'atto della registrazione, anche ad associazioni di volontari di piccole dimensioni. Peraltro, in questo modo si determinerebbe un notevole aggravio per le amministrazioni incaricate di rilasciare la certificazione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), dopo aver sottolineato che spesso anche associazioni di piccole dimensioni partecipano ad appalti di notevole valore economico, propone di stabilire una soglia di capacità economica e finanziaria, oltre la quale gli enti sono tenuti a presentare la certificazione antimafia per richiedere l'iscrizione al registro unico.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel riconoscere che spesso le illegalità si registrano anche negli appalti di minor valore, soprattutto in alcune realtà particolarmente critiche, ritiene che l'obbligo di acquisire la certifi-

cazione antimafia all'atto dell'iscrizione nel registro unico potrebbe ridurre sensibilmente i rischi di infiltrazioni criminali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ribadisce l'importanza di prevedere un adeguato sistema di controlli, anche con riferimento alla nuova Fondazione che il Governo propone di istituire con l'emendamento 9.0.100.

Il sottosegretario BOBBA fa presente che la Fondazione istituita con l'emendamento 9.0.100 utilizzerà principalmente risorse private.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che, per iniziare la sua attività, la Fondazione si avvarrà di una consistente dotazione di denaro pubblico. Per quanto riguarda la previsione di un afflusso di donazioni private, osserva che al momento si tratta di un mero auspicio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.107 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.108 e 4.109 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritira l'emendamento 4.110, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.112 e 4.113.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.114 e 4.116.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.114, 4.115, 4.116, 4.117 e 4.118.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente fa proprio il subemendamento 4.507/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 4.507/1 e 4.507/2, mentre l'emendamento 4.507, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 4.119, 4.120, 4.121 e 4.122.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.124.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.123, 4.124, 4.125, 4.127 e 4.128.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 4.129, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.130 e insiste per la sua votazione, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.130, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.131.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.131 e 4.132.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 4.508/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.508 è accolto.

Risultano pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 4.133, 4.134 e 4.135.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.137.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.136 e 4.137.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.138, 4.139 e 4.140.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.142.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.141 e 4.142.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è altresì respinto l'emendamento 4.143.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.145 e insiste per la sua votazione, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.145, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa propri gli emendamenti 4.146 e 4.150.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.146, 4.147, 4.148, 4.149 e 4.150.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.151 e insiste per la sua votazione, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.151, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è altresì respinto l'emendamento 4.152.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870**Art. 4.****4.100 (testo 2)**

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «unico del Terzo Settore», aggiungere le seguenti: «, che preveda l'obbligo di fornire in via telematica agli organi di vigilanza informazioni precise sulla finalità dell'ente, sullo statuto, sulle tegole che disciplinano la vita sociale, sul numero degli associati, sul legale rappresentante, sulla consistenza patrimoniale di secondo e terzo grado, sui legami con altre associazioni; i dati dovranno essere aggiornati con cadenza annuale. Dall'attività di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 10.**10.200 (testo 2 corretto)**LEPRI, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 10 marzo 2016

Plenaria
543^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra le ulteriori proposte 2.229 (testo 2) e 2.311 (testo 2)/3, trasmesse dall'Assemblea, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), facendo riferimento all'emendamento 9.0.100, istitutivo di una fondazione per l'attività sociale, osserva che i relativi oneri sono stati coperti tramite le disponibilità del Fondo sociale. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali siano le attuali disponibilità di detto Fondo.

Il vice ministro MORANDO, in riscontro alla richiesta del senatore D'Alì, precisa che le disponibilità del Fondo risultano attualmente pari a 140 milioni per l'anno 2016 e a 190 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Il PRESIDENTE, preso atto delle precisazioni del Governo, ricorda che la tematica in questione si potrà nuovamente affrontare in sede di esame dei subemendamenti alla proposta 9.0.100, non appena trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sulle restanti proposte precedentemente illustrate dal Relatore, dichiara di concordare circa il giudizio di onerosità rispetto ai subemendamenti 4.501/3, 4.504/7, 4.504/8 e 4.504/9. Quanto al subemendamento 4.505/1 fa stato della circostanza che la proposta comporterebbe un incremento del corredo informativo da trasmettere all'Autorità di vigilanza: indubbiamente ciò comporta un maggior carico di lavoro per l'amministrazione pubblica, ma, probabilmente, non tale da determinare l'insorgenza di maggiori oneri finanziari. Analoghe considerazioni valgono per la successiva proposta 7.105/2.

Il PRESIDENTE ritiene dunque che sui subemendamenti indicati la controindicazione poc'anzi rilevata possa essere segnalata tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non avere osservazioni critiche sul subemendamento 4.506/1, mentre la proposta 9.104 (testo corretto) merita un parere contrario, confermato dal fatto che è stato predisposto un testo riformulato proprio per venire incontro alle criticità già evidenziate.

Il relatore LAI (*PD*), all'esito del dibattito intervenuto, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.501/3, 4.504/7, 4.504/8, 4.504/9 e 9.104 (testo corretto). Il parere è di semplice contrarietà sui subemendamenti 4.505/1 e 7.105/2. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.».

La Commissione approva.

(1894-98-248 e 1832-A) - Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO, in riscontro alle osservazioni del Relatore, precisa che, ad avviso del Governo, la proposta 1.100 è assentibile solo previa esplicita previsione della invarianza di mezzi e di contenimento delle attività nelle attuali dotazioni di bilancio.

Rispetto, invece, all'emendamento 1.101, rileva che rende obbligatorie attività che nel testo si presentano come facoltative, di tal che non può che considerarsi una modifica onerosa.

Il relatore SPOSETTI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.101.

Sull'emendamento 1.100 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: "rispettive competenze" delle seguenti: "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente", e dopo le parole: "sono organizzate" delle seguenti: "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque".

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 marzo 2016

Plenaria**332^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che è all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02453. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro CASERO fa presente che, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, spetta all'organo di revisione la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. Inoltre, i commi 166 e 167 dell'articolo della legge n. 266 del 2005, stabiliscono che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono tenuti a trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza sul rendiconto dell'esercizio medesimo. In caso di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o di mancato rispetto degli obiettivi, esse adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con ca-

denza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Infine, in base al comma 3 del citato articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti possono attivare apposite visite ispettive per la verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile. In sede di programmazione annuale verrà valutato l'eventuale inserimento del Comune di Catania nel programma ispettivo, se compatibile con gli obiettivi fissati della direttiva ministeriale sull'azione amministrativa.

Il Ministero dell'Interno ha comunicato che il Comune di Catania ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione n. 53 del Consiglio del 6 dicembre 2012; il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di dieci anni, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, è stato approvato con successiva deliberazione del Consiglio del 2 febbraio 2013, n. 14; al termine dell'istruttoria svolta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il piano di riequilibrio finanziario del comune di Catania è stato approvato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, nell'adunanza del 26 settembre 2013, con delibera n. 269. La medesima Sezione ha sollecitato l'invio da parte del Comune di Catania del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2014, previsto dalle linee guida adottate dalla stessa Corte dei conti.

Per quanto attiene al bilancio di previsione per i comuni, le città metropolitane, e i liberi consorzi comunali, il termine per l'approvazione è stato prorogato fino al 30 settembre 2015 con decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2015, mentre effettivamente il Comune di Catania risulta aver approvato il bilancio di previsione 2015, predisposto dal commissario *ad acta*, nel corso della seduta del Consiglio convocata per il 29-30 dicembre 2015.

In conseguenza dell'adozione del decreto del Ministro dell'Interno del 30 luglio 2015 che, ai sensi dell'articolo 151 del TUEL ha disposto l'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali della Regione siciliana, gli stessi enti, a causa della mancanza del documento contabile, non sono stati obbligati ad effettuare la prescritta verifica semestrale della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per il Comune di Catania, peraltro, la procedura di approvazione del bilancio di previsione è stata curata anche per l'esercizio precedente, il 2014, dal commissario *ad acta*. La Prefettura di Catania ha riferito, inoltre, che il Collegio dei Revisori è pienamente operante in quanto il consiglio comunale ha provveduto alla sua elezione, con delibera del 7 gennaio 2016, prima della decadenza del precedente collegio. I nuovi revisori contabili sono stati scelti tra i 36 ragionieri e dottori commercialisti che avevano presentato istanza a seguito di apposito avviso pubblico pubblicato nell'ottobre 2015.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dichiara la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, consistente in una serie di riferimenti di natura meramente formale. La risposta del vice ministro Casero ha nella sostanza eluso le questioni di fondo oggetto dell'interrogazione, consistenti nello stato reale del bilancio del Comune di Catania, in merito al quale occorre in primo luogo chiarire l'impatto derivante dalle società partecipate. Sollecita quindi il Governo a dedicare la necessaria attenzione alla questione, anche tenendo conto che la situazione di disordine contabile dell'ente locale è tale da contemplare l'iscrizione in bilancio di crediti risalenti agli anni Novanta.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02459.

Il vice ministro CASERO ricorda che il Protocollo contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco del 2012, predisposto sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato ratificato dagli Stati in numero inferiore ai 40 necessari per la sua entrata in vigore, mentre la «direttiva tabacchi» (2014/40/UE) è stata recepita dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 12.

Sia il Protocollo sia la direttiva prevedono tra l'altro sistemi di tracciabilità dei prodotti del tabacco che non risultano in conflitto, ma che, in sede di attuazione devono risultare compatibili. La direttiva 2014/40/UE, tra l'altro, è stata emanata in un momento successivo all'approvazione del Protocollo, e pertanto le relative disposizioni non possono non essere in linea anche con le prescrizioni del Protocollo. Inoltre è stato da tempo costituito un apposito gruppo di studio che dovrà coordinare la Commissione europea nella scelta del soggetto terzo indipendente per l'archiviazione dei dati derivanti dai sistemi di tracciabilità.

Non risulta necessariamente in contrasto con le disposizioni del Protocollo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 12 del 2016, in quanto l'indipendenza che il Protocollo richiede riguarda i sistemi di tracciabilità e i dati tracciati e non anche le apparecchiature coinvolte. Del resto, una delle opzioni prese in considerazione nell'analisi finora svolta concerne proprio la possibilità che i sistemi siano applicati nella catena produttiva e l'indipendenza sia garantita a livello di impossibilità di conoscenza dei dati archiviati.

Sul fronte della lotta al commercio illecito dei prodotti del tabacco, sono in corso alcuni approfondimenti tesi ad apportare modifiche e integrazioni alla normativa nazionale, aggiornando le sanzioni penali e amministrative in base ai più recenti riscontri sul commercio illecito di prodotti da fumo. Il Ministero della Salute, per quanto di competenza, riferisce che garantirà il proprio contributo alla piena applicazione della nuova disciplina normativa in materia.

Nel dichiarare la propria insoddisfazione in merito alla risposta ottenuta, il senatore VACCIANO (*Misto*) formula l'auspicio di una sollecita

ratifica da parte dell'Italia del Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro il commercio illecito dei prodotti da tabacco. Auspica inoltre che il Governo si attivi al fine di contrastare qualsiasi soluzione normativa riguardante la tracciabilità dei prodotti summenzionati che comporti conflitti di interesse, posto che i sistemi di tracciabilità disponibili sono messi a punto e gestiti dalle multinazionali del tabacco, le quali sono oltretutto coinvolte negli stessi traffici illeciti.

Il PRESIDENTE rileva che la materia oggetto dell'interrogazione appena svolta è meritevole di uno specifico approfondimento da parte della Commissione. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. n. 3-02542.

Il vice ministro CASERO specifica che l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. I comuni possono inoltre deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione, la norma dispone e concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

Dalla formulazione della disposizione citata non emerge con chiarezza l'ambito di applicazione dell'agevolazione, in quanto non sono stati individuati i tributi oggetto di esonero, né il meccanismo applicativo dello stesso. Inoltre, la norma ha individuato genericamente l'agevolazione in relazione al tipo di attività posta in essere e il riferimento a cittadini singoli e associati, beneficiari delle agevolazioni, è generico. Il riconoscimento del beneficio avrebbe dovuto essere ricollegato a una situazione concreta e attuale che giustifichi il trattamento di favore e non a una condizione astratta quale la mera presentazione di un progetto.

Non sembra possibile utilizzare una «nota interpretativa» del Governo come strumento per chiarire la portata applicativa della disposizione citata, che potrebbe essere meglio definita, piuttosto, mediante un intervento di modifica.

Un eventuale esercizio della potestà regolamentare da parte dei Comuni sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014 dovrebbe incontrare gli stessi limiti e gli stessi rischi paventati dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti nella deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2010. Essa ha affermato che eventuali deroghe al principio dell'indisponibilità del rapporto tributario possono essere consentite solo sulla base di apposite norme di legge, mentre gli ampi margini di discrezionalità previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014 rendono estremamente difficoltosa l'individuazione in un documento di prassi amministrativa da parte del Comune di criteri certi e predeterminati che escludano per l'ente locale il rischio.

La Corte dei conti, pur ritenendo ammissibile, in linea teorica, la possibilità di accettare la proposta di una prestazione diversa in luogo dell'adempimento originario, purché di valore non inferiore a quest'ultimo, si è soffermata, sulla circostanza che «l'Amministrazione può in concreto procedere solo sulla base di una specifica motivazione, che dia atto della valutazione di tutti gli interessi coinvolti. Partendo dal presupposto che il Comune dispone di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile» l'ente locale è tenuto a «valutare anzitutto la realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore». La Corte dei conti sottolinea inoltre che «in ogni caso appare utile rammentare che la sospensione delle procedure di riscossione potrebbe arrecare danni al bilancio dell'ente con conseguente necessità di accertare la responsabilità contabile dei soggetti che vi hanno dato colpevolmente causa».

L'estrema indeterminatezza del summenzionato articolo 24 non porta a valutare in modo incontrovertibile l'effetto premiale, risultando già suscettibile di far emergere margini di incertezza in ordine al corretto esercizio della possibilità prevista dall'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

La senatrice BERTUZZI (PD) replica, dichiarando la propria soddisfazione per la risposta fornita dal Governo. In particolare condivide le considerazioni riguardanti l'attuale necessità di un intervento normativo, finalizzato a colmare le lacune rilevate e a rimediare allo stato di grave incertezza di cui risentono le amministrazioni comunali.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 marzo 2016

Plenaria

219^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (n. COM (2016) 43 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 113)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MATTEOLI chiede al relatore se sia stato predisposto uno schema di risoluzione sul provvedimento in esame.

Il relatore RANUCCI (*PD*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei contributi informativi forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché dalle associazioni degli operatori televisivi e di telecomunicazioni, illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), che esprime un parere motivato contrario sui profili di proporzionalità e contiene una serie di osservazioni di merito.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) chiede al relatore di integrare l'ultima osservazione di merito con uno specifico impegno al Governo a garantire per le emittenti locali la quota di un terzo delle risorse frequenziali,

che saranno comunque rese disponibili in esito al piano nazionale di riassetto.

Il relatore RANUCCI (*PD*) evidenzia che, in linea con quanto fatto anche in altri provvedimenti normativi, non è opportuno vincolare per legge una quota precisa delle risorse dello spettro frequenziale a favore delle emittenti locali. Ritiene pertanto preferibile non modificare lo schema di risoluzione proposto e rinviare ad altra sede la questione sollevata dal senatore Ciampolillo.

Il sottosegretario GIACOMELLI dichiara di condividere lo schema di risoluzione proposto dal relatore. In relazione alla richiesta del senatore Ciampolillo, precisa di non avere obiezioni di merito: trattandosi però di una valutazione eminentemente politica, si rimette alla Commissione. Evidenzia comunque che il Governo ha sempre garantito adeguate risorse alle emittenti locali, anche di tipo finanziario, e non ha quindi interesse ad alterare l'attuale situazione.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) contesta le affermazioni del sottosegretario, sottolineando che l'attuale Governo ha in realtà decurtato pesantemente le risorse finanziarie a disposizione delle emittenti locali. Nel censurare tale politica, conferma l'impegno del suo Gruppo per una forte difesa a favore delle emittenti del territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione del relatore, che risulta infine approvato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 43 definiti-
vo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 113)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2016) 43 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione,

premessi che:

– la proposta in esame prevede la destinazione, entro il 30 giugno 2020, ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri (WBB), della banda di frequenza dei 700 MHz (694-790 MHz), attualmente utilizzata per le trasmissioni in digitale terrestre (DTT), le quali passerebbero nella banda inferiore (470-694 MHz), dove gli Stati membri potrebbero eventualmente autorizzare anche i servizi di *downlink*;

– con il passaggio alle tecnologie televisive digitali che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, la banda degli 800 MHz (790-862 MHz o «dividendo digitale») è stata la prima porzione della banda di trasmissione UHF (470-862 MHz) ad essere ridestinata ai servizi a banda larga senza fili nell'Unione;

– il rapporto Lamy del 2014, richiesto dalla Commissione europea per addivenire a una posizione comune sul futuro sfruttamento della banda UHF, ha raccomandato di ridestinare la banda dei 700 MHz alla banda larga senza fili, sostenendo nel contempo il modello audiovisivo europeo mediante garanzie atte ad assicurare alla trasmissione terrestre l'accesso allo spettro della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz. I partecipanti alla consultazione pubblica sul rapporto Lamy svolta dalla Commissione europea nel primo semestre 2015 si sono inoltre espressi a favore di un'azione coordinata a livello dell'Unione;

– parallelamente, il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), istituito con la decisione 2002/622/CE e composto da esperti degli Stati membri e della Commissione europea, il 19 febbraio 2015 ha adottato un parere, anch'esso a favore di un approccio coordinato dell'Unione alla fornitura di servizi a banda larga senza fili nella banda di frequenza dei 700 MHz, considerata un contributo limitato, ancorché necessario, alle

necessità della rete delle telecomunicazioni mobili (IMT), destinate ad aumentare sempre più nel prossimo futuro;

– in tale parere il gruppo RSPG al punto 1 raccomanda condizioni tecniche armonizzate e un termine comune per l'utilizzo effettivo della banda dei 700 MHz ma, contemporaneamente, al punto 3, pur raccomandando agli Stati membri di destinare il prima possibile la banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB), ritiene tuttavia che gli Stati membri debbano poter decidere, per giustificati motivi e senza necessità di deroga, di ritardare tale destinazione per ulteriori due anni oltre la data del 2020;

– questo margine di flessibilità non è stato però recepito nella proposta in esame, che all'articolo 1, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a concludere la transizione entro il 30 giugno 2020, senza possibilità di deroga;

rilevato che:

– le disposizioni contenute nella proposta in esame, pur condivisibili, non tengono nella giusta considerazione la situazione, spesso molto differenziata, dei singoli Stati membri relativamente all'utilizzo delle frequenze della banda dei 700 MHz;

– nel caso particolare dell'Italia, la situazione è molto più complicata di altri Paesi, in quanto la banda dei 700 MHz è completamente utilizzata per la televisione digitale terrestre (DTT) e ben 6 canali nazionali sono allocati in questa porzione di risorsa spettrale, a causa della ridotta diffusione della ricezione via cavo, della trasmissione via satellite limitata alla sola televisione a pagamento e di un minor grado di penetrazione della IPTV rispetto agli altri Paesi europei. I canali nazionali hanno inoltre avuto assegnati nel 2012 diritti d'uso per queste frequenze che scadranno solo nel 2032. Pertanto, il passaggio di questa banda ai servizi radiomobili non potrà che avvenire dopo la liberazione delle frequenze dai servizi televisivi e richiederà la definizione di un piano di transizione per lo spostamento degli operatori di rete nelle frequenze che rimarranno disponibili per il sistema televisivo (banda VHF-III e UHF sub-700 MHz);

– tale processo richiede necessariamente anche il coordinamento transfrontaliero delle frequenze con i Paesi confinanti, per il quale l'articolo 1, paragrafo 2, della proposta impone la conclusione entro il 31 dicembre 2017 nel caso di Stati membri dell'Unione, mentre il paragrafo 3 consente una deroga nel caso di Paesi terzi. Anche da questo punto di vista però la situazione nazionale è molto complessa, posto che l'Italia, per la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, registra situazioni di notevole criticità interferenziale: in Toscana e in Liguria nei confronti della Francia, nel sud della Sicilia nei confronti di Malta e di Tunisia, Libia e Algeria, nel Mar Adriatico nei confronti di Slovenia, Croazia e Albania;

– in questo contesto, giova anche ricordare che, seppure un Paese fosse pronto a utilizzare la banda dei 700 MHz per i servizi di telefonia mobile, ma un altro confinante continuasse a trasmettere segnali televisivi su quelle stesse frequenze, le interferenze delle trasmissioni televisive (emesse da impianti più grandi e potenti) coprirebbero facilmente le trasmissioni telefoniche. Nel caso dell'Italia, è appunto quello che accadrebbe in Corsica e Costa Azzurra se la Francia, che è già molto avanti nella transizione, partisse con i servizi di telefonia mobile nella banda 700 senza un preventivo coordinamento;

– i negoziati per gli accordi di coordinamento transfrontaliero sono però difficili da realizzare, sia perché tecnicamente complessi, sia perché spesso in passato l'Italia non ha rispettato i vincoli del coordinamento internazionale, provocando continue interferenze, anche dopo il passaggio al digitale terrestre, in particolare nei confronti di Francia, Slovenia, Croazia e Malta, per cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) ha chiesto, anche in occasione della recente Conferenza mondiale delle radio-comunicazioni del 2015 (WRC-15), di risolvere quanto prima la situazione, liberando le frequenze oggetto di contestazione;

– l'Italia sta ottemperando alle suddette prescrizioni internazionali, attraverso il rilascio delle frequenze contestate da parte degli operatori televisivi che le utilizzano (soprattutto emittenti locali) e mediante un piano di compensazioni finanziarie e di redistribuzione delle frequenze disponibili. Si tratta comunque di un processo complesso, che si somma ai problemi già esistenti;

– con il passaggio alle reti mobili della banda 700 MHz (corrispondente ai canali dal 49 al 60), i canali UHF a disposizione della televisione italiana si ridurranno dagli attuali 40 a 28, che dovranno essere condivisi paritariamente con i Paesi confinanti. Pertanto l'Italia avrà a disposizione, nella migliore delle ipotesi, solo 14 canali liberi gestibili autonomamente e altri 14 da utilizzare in coordinamento con gli altri Paesi;

– al fine di compensare la perdita dei 12 canali a 700 MHz e di consentire l'allocazione della totalità delle trasmissioni televisive attualmente in onda su un numero di frequenze così ridotto, tenuto anche conto delle crescenti esigenze di capacità trasmissiva richieste dalle nuove tecnologie televisive, l'Italia dovrà trasformare il sistema televisivo del digitale terrestre dall'attuale DVB-T al DVB-T2 e adottare eventualmente anche il sistema di compressione video HEVC (*High Efficiency Video Coding*), che consentono un uso più efficiente dello spettro. Per le ragioni anzidette, questo processo richiederà un periodo di tempo adeguato e dovrà essere precedente o almeno parallelo alla transizione della banda a 700 MHz, in quanto funzionale alla sua realizzazione;

– occorreranno inoltre adeguamenti tecnologici da parte delle emittenti, come pure l'acquisto di nuovi apparecchi televisivi da parte degli utenti: in proposito, è utile ricordare che, in Italia, dal 1° luglio 2016 potranno essere prodotti e, dal 1° gennaio 2017, potranno essere venduti solo

televisori configurati per il sistema DVB-T2. Al fine di evitare inutili aggravii di costi per gli operatori televisivi e per i cittadini (in particolare per le persone economicamente svantaggiate), i due passaggi dei servizi radio-televisivi al sistema DVB-T2 e alla banda sub-700 MHz dovrebbero avvenire in maniera coordinata o contestuale;

considerato che:

– in tale situazione, gli operatori televisivi italiani ritengono non realistico il termine del 30 giugno 2020 indicato nella proposta di decisione in esame per il completamento della transizione e chiedono di ampliare il periodo fino al 2022, al fine di consentire la definizione di tutte le problematiche dianzi ricordate (accordi per il coordinamento transfrontaliero, riassegnazione delle frequenze, adeguamenti tecnologici e passaggio al DVB-T2);

– anche gli operatori di telecomunicazioni, che sono i destinatari naturali delle frequenze della banda dei 700 Mhz liberate dai servizi televisivi, segnalano la necessità di allungare la scadenza del passaggio almeno fino al 2022, dovendosi risolvere preventivamente tutte le questioni ancora aperte in Italia in materia di frequenze, poiché in caso contrario non sarebbe garantita la piena ed effettiva disponibilità delle nuove risorse spettrali, rendendo così non conveniente l'acquisto delle stesse ed i relativi investimenti;

valutati i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e gli elementi informativi trasmessi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalle associazioni degli operatori televisivi e delle telecomunicazioni:

tenuto conto delle osservazioni rese in sede consultiva dalla Commissione 14^a;

rilevato che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure finalizzate al ravvicinamento delle legislazioni nazionali ai fini del funzionamento del mercato interno;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto solo un'azione europea di armonizzazione rende possibile conseguire l'obiettivo di destinare la banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri (WBB), evitando divergenze negli approcci nazionali e limitando così le interferenze transfrontaliere;

– avviso contrario per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, in quanto il vincolo della realizzazione del cambio di destinazione entro il termine inderogabile del 2020 appare eccessivamente

stringente, nella misura in cui non consente di tenere adeguatamente conto della situazione specifica del settore televisivo dei singoli Stati membri – spesso molto differenziata –, imponendo quindi oneri eccessivi e sproporzionati per l’adeguamento, che potrebbero invece essere evitati consentendo un più ampio margine di flessibilità per raggiungere gli obiettivi indicati;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni dell’Unione, con le seguenti osservazioni:

– si condivide pienamente l’obiettivo di realizzare un rilascio coordinato, nel lungo periodo, della banda di frequenza dei 700 MHz, dalle trasmissioni in digitale terrestre ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB), riservando l’uso della banda sotto i 700 MHz per la trasmissione dei servizi televisivi;

– appare tuttavia opportuno inserire, all’articolo 1 della proposta di decisione, la possibilità per gli Stati membri di ritardare per un massimo di due anni, entro il 2022, per giustificati motivi, il suddetto processo di transizione, come proposto anche dal rapporto Lamy e dal parere dell’RSPG dedicato a una strategia a lungo termine sul futuro utilizzo della banda UHF nell’Unione europea, allo scopo di tenere meglio conto delle situazioni contingenti dei vari Stati membri e fermo restando il principio che tale scelta non dovrebbe creare alcun problema alle operazioni dei servizi di comunicazione elettronica (ECS) nei Paesi vicini entro il 2020;

– tale flessibilità è necessaria e funzionale al conseguimento degli stessi obiettivi della proposta di decisione, per consentire agli operatori di disporre di adeguate frequenze trasmissive a costi equi e proporzionati, sia nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (dove ciò si lega anche al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale e del mercato unico digitale), sia nel settore delle attività televisive a livello nazionale e locale (dove l’ampiezza dell’offerta è anche garanzia di pluralismo e libertà di espressione);

– a tal fine, si raccomanda alle istituzioni dell’Unione europea di adottare ogni misura utile a facilitare la rapida definizione dei necessari accordi di coordinamento transfrontaliero per la risoluzione dei problemi interferenziali, sia tra gli Stati membri, sia tra questi ultimi e i Paesi terzi;

– in relazione all’articolo 4, paragrafo 2, della proposta, si ritiene corretto che gli Stati membri possano valutare caso per caso la possibilità di utilizzare la banda di frequenza 470-694 MHz, oltre che per i servizi televisivi, anche per quelli di *downlink*, in base alle esigenze di mercato e alla porzione di spettro effettivamente disponibile;

– si rileva poi che, in relazione alla riallocazione delle trasmissioni televisive nella banda sotto i 700 MHz, la proposta di decisione dovrebbe prendere in considerazione anche forme di compensazione per i costi di acquisto dei nuovi apparecchi televisivi da parte delle persone economica-

mente svantaggiate e per le spese di investimento sostenute dalle emittenti per i necessari adeguamenti tecnologici, in conformità con le norme sugli aiuti di Stato nell'Unione europea;

– si raccomanda infine al Governo italiano, nell'ambito delle sue competenze, di avviare da subito ogni iniziativa necessaria per coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, al fine di definire, entro la scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal provvedimento in esame, il piano nazionale per la riassegnazione delle frequenze.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 10 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 231

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 179

Presidenza della Presidente
DE BIASI

indi della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE
SANITARIO)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 marzo 2016

Plenaria**210^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02131, ricordando preliminarmente che la principale misura a sostegno della mobilità sostenibile è rappresentata dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 221 del 2015, cosiddetto «collegato ambientale», che prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro finalizzata alla realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Il programma, la cui attuazione richiede l'emanazione di un bando per l'individuazione dei criteri e delle modalità di presentazione e valutazione delle istanze, è attualmente in fase di predisposizione e conterrà una serie di misure ammesse a cofinanziamento, a favore di enti locali con popolazione pari ad almeno 100.000 abitanti, volte a favorire scelte di mobilità sostenibile negli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro. Tra le tipologie di azioni cofinanziabili figurano il *piedibus*, il *car pooling*, il *car sharing*, il *bike sharing*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, a piedi o in bicicletta, la realizzazione di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, la predisposizione di programmi di educazione e sicurezza stradale e altri programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli. Ricorda, altresì, che il 30 dicembre 2015 è stato sotto-

scritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei comuni italiani – ANCI per definire e attuare misure omogenee per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione di emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane. Sono altresì previste misure volte a favorire il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, rinnovando il parco mezzi, misure di sostegno e sussidio finanziario per l'utenza del trasporto pubblico come, ad esempio, l'offerta di abbonamenti integrati o *car sharing*, la sosta gratuita nei nodi di scambio extraurbani e la predisposizione di corsie preferenziali per il trasporto pubblico e di aree di totale pedonalizzazione. Sempre nell'ambito delle richiamate azioni volte ad incentivare la mobilità sostenibile, con l'articolo 57 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, è stato previsto che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in alcuni specifici settori. Con il successivo decreto ministeriale n. 17 del 2 febbraio 2016, è stata inoltre disposta l'estensione di tali finanziamenti a tasso agevolato anche a coloro i quali operano nei settori delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile. Il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, ha lo scopo di garantire in tutto il territorio nazionale una uniformità nel servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica e intende promuovere la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Al riguardo, si segnala che con delibera CIPE n. 115 del 23 dicembre 2015 è stato approvato l'aggiornamento del predetto Piano che contiene elementi innovativi in grado di recepire già diverse indicazioni contenute nella direttiva 94/2014/UE. Tra le diverse novità, ad esempio, è stato inserito il principio secondo il quale l'accesso alla ricarica dovrà essere garantito con forme di pagamento flessibili, rimanendo opzionale la possibilità di attivare *smart card* con i venditori di energia elettrica o con soggetti imprenditoriali privati che vendono un servizio di ricarica. Sull'argomento è stato già istituito un tavolo tecnico denominato MISTEG, costituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e al quale partecipano anche il Ministero dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI. Il Tavolo è attualmente in attività. Tale attività, peraltro, è volta anche all'aggiornamento periodico del sopra menzionato Piano PNire. Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in sinergia con i componenti del Tavolo tecnico MISTEG, ha attivato una azione di monitoraggio dei progetti realizzati sul territorio nazionale, istituendo un database delle infrastrutture di ricarica ad oggi presenti con il dettaglio della loro localizzazione e delle caratteristiche tecniche di cia-

scuna infrastruttura. Il monitoraggio riguarda anche l'attuazione delle politiche dai vari enti in termini di mobilità sostenibile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre al coordinamento del Piano, cura l'istruttoria e la valutazione dei progetti regionali ammessi al cofinanziamento. Si fa presente, altresì, che in fase di elaborazione del Piano, è stata effettuata una consultazione pubblica con la finalità volta ad ottenere un risultato quanto più condiviso possibile con i principali *stakeholder* del settore. Inoltre circa 28 milioni di euro sono stati assegnati alle regioni con decreto direttoriale del 22 dicembre 2015. Con tali finanziamenti il Ministero supporta gli enti locali nella implementazione di reti di ricarica in aree metropolitane e aree non metropolitane nell'ambito dei filoni, ritenuti prioritari per lo sviluppo della mobilità elettrica, visti anche gli esempi delle principali esperienze comunitarie ed internazionali che hanno incentrato le politiche di mobilità sull'incentivo di forme di mobilità a zero emissioni. La complessità della materia e l'estrema varietà delle iniziative da porre in essere nel campo della mobilità sostenibile richiedono un approccio puntuale e quindi necessitano di essere affrontati in maniera specifica, tenendo conto delle peculiarità dei soggetti e dei territori coinvolti, oltre che degli obiettivi sottesi alla realizzazione degli interventi. In questa ottica, al fine di favorire la realizzazione di un sistema efficiente e moderno di mobilità sostenibile, il Ministero sta assicurando la più ampia partecipazione dei soggetti interessati. In tal senso, di recente sono state attivate due iniziative volte a favorire un'ampia partecipazione e condivisione dei processi decisionali. In primo luogo, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla *sharing mobility*, voluto dal Ministero e supportato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che ha consentito il coinvolgimento e la consultazione dei diversi soggetti, a vario titolo, coinvolti nel diffuso sistema della *sharing mobility* nazionale. In secondo luogo, all'interno del già ricordato procedimento che sta portando all'elaborazione del decreto attuativo della norma contenuta nel citato articolo 5 della legge n. 221 del 2015, il cosiddetto «collegato ambientale»), il Ministero ha coinvolto rappresentanti degli Enti locali, delle regioni, oltre che di altri Dicasteri cointeressati, al fine di attivare un processo al cui termine ci sia piena condivisione delle iniziative da cofinanziare e degli strumenti da utilizzare, nell'ottica del miglioramento del sistema della mobilità in ambito urbano attraverso un uso efficiente delle risorse. Rammenta infine che già nel dicembre 2010 è stato istituito dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, anche il Tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile richiesto dal Ministero dell'ambiente al fine di avviare un confronto tra gli altri Ministeri ed i Comuni sulle politiche di mobilità urbana sostenibile e ciò al fine di individuare le priorità politiche dei comuni nello specifico settore della mobilità urbana e condividere le modalità atte a valutare l'efficacia degli interventi da attuare.

I risultati del Tavolo sono stati divulgati in occasione della «Conferenza Nazionale sulla mobilità sostenibile», tenutasi a Catania nel giugno 2015.

Il senatore VACCARI (*PD*) si dichiara soddisfatto, sottolineando la necessità di approfondire il tema degli incentivi e delle misure di sostegno per l'acquisto di mezzi elettrici o con impatto zero sull'ambiente. In tale contesto, ritiene utile che il Ministero dell'ambiente progetti e sviluppi una proposta organica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente MARINELLO dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 8,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PER I SERVIZI INTEGRATI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO – SOGESID SPA – SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ, ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 221 DEL 2015

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 10 marzo 2016

Plenaria

171^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che, allo scadere del previsto termine, ossia alle ore 12 di oggi, è stato presentato un solo subemendamento.

Annuncia inoltre che il relatore ha presentato ulteriori 11 emendamenti al disegno di legge.

Con riferimento esclusivamente a questi ultimi, propone di determinare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti per il prossimo martedì 15 marzo, alle ore 10.

Conclude informando altresì che le suddette proposte emendative testè inoltrate sono allegate all'odierno resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

**SUBEMENDAMENTO E NUOVI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

Art. 3.

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia
di immissione in commercio dei dispositivi medici)*

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "ischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici"».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 1011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014"».

Art. 5.**5.3**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» aggiungere le seguenti: «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato».

Art. 6.**6.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati».

Art. 7.**7.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio

1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».

2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera a), è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 14.

14.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera a) e b), limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli

strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art 14-bis.

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

Art. 17.**17.3/1**

FATTORI, MORONESE, DONNO

All'emendamento 17.3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 17», dopo le parole: «EU Pilot 6955/14/ENVI» aggiungere le seguenti: «. Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI»;*

b) *al capoverso «Art. 17», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato.

1-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato.»

Art. 19.**19.3**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di transmis-

sione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

19.0.3

IL RELATORE

Dopo il Capo VII inserire il seguente:

«Capo VII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE
VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE
2011/4147

Art. 19-bis.

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali nella misura massima di euro 3.000. È, altresì, corrisposto nella misura fissa di euro 3.000 alle vittime del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità e di euro 7.000 alle vittime del reato di omicidio. In tale ultimo caso l'indennizzo spetta ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 19-ter.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-quater.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

b) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 1 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

c) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

d) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-ter, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

e) certificazione medica atte stante le spese sostenute per prestazioni sanitarie;

f) certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-quinquies.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 1 e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-sexies.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999,
n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia²";

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia";

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-septies.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-quinquies, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21.**21.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

2) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-ter. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento

(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1° gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», con la seguente: «alla».

Tit.1

IL RELATORE

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015», con le seguenti: «Legge europea 2015-2016».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE SULLA BREXIT

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 10 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2016 SULLA PENA DI MORTE, DI IRAN HUMAN RIGHTS

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 10 marzo 2016

**COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE
NEL GIOCO LECITO E ILLECITO**

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 10 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), Valerio Bignami

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) è presente il presidente, Valerio Bignami, accompagnato dal direttore generale, Francesco Gnisci.

Svolge una relazione Valerio BIGNAMI, *presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)*, che consegna documentazione alla Commissione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 10 marzo 2016

**Plenaria
186^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Giovedì 10 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,55.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor Siddi di verificare l'esistenza di documentazione sulla scuola Hypérion presso gli Uffici giudiziari di Roma;
- incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone informate dei fatti;
- autorizzare la trasmissione a Radio1 Rai della presentazione, di libera consultazione, svolta dal Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei carabinieri nella seduta del 30 settembre 2015.

Comunica inoltre che:

- in data 8 marzo 2016, il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa al filone di indagine su Via Licinio Calvo;

– nella stessa data, il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, sulla fonte «cardinale».

Illustra infine le prossime iniziative da svolgere presso le scuole nell'ambito del programma, già definito, per la celebrazione del primo centenario della nascita di Aldo Moro.

La seduta termina alle ore 14,05.

